

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Convenzione per l'affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre in Firenze, Via di Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. Alberto Stefanizzi, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n. 17836 del 31/10/2019, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARI:

- **REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacratini, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 718/2015 ed autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto con Decreto n. 9623 del 31/05/2019, esecutivo a norma di legge;

- **NAMIRIAL S.p.A.**, (in seguito per brevità indicata come "Fornitore") con sede legale a Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 02046570426, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ancona, rappresentata dal Dott. Umberto Ferrara, nato a Livorno, il 21/02/1964, domiciliato per il presente atto presso la sede del Fornitore, in qualità di Procuratore speciale,

giusta procura speciale conferita dal Dott. Davide Ceccucci in qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della società NAMIRIAL S.p.A., con atto a rogito della Dott.ssa Maria Chiara Agostini, notaio in Senigallia (AN), n. 686 di Repertorio del 13/12/2019 che, in copia digitale conforme all'originale analogico, si allega al presente atto quale "Allegato A".

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni

PREMESSO

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis della Legge Regionale n. 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

- che con Decreto n. 9623 del 12/06/2019 adottato dal Dirigente del Settore Ufficio per la Transazione al Digitale Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della società dell'Informazione, in quanto competente per materia, Regione Toscana, in qualità di Soggetto Aggregatore, ha indetto una gara mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgere con modalità telematica ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una convenzione, ex art. 26 della Legge 488/1999, per l'affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con decreto n. 16892 del 08/10/2019 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio al Fornitore;

- che con decreto n. 20014 del 02/12/2019, visti l'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/2000, nelle more del rilascio dell'Informazione prefettizia, l'aggiudicazione di cui al decreto 16892 del 08/10/2019 ha acquisito efficacia;

- che pertanto la presente Convenzione viene quindi stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

- che il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;

- che il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, espressamente attesta che la stessa, i suoi allegati e tutti i documenti dalla medesima richiamati definiscono in modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Si richiamano integralmente le definizioni riportate all'articolo 1 (Definizioni) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della Convenzione è l'affidamento del "Servizio di Posta Elettronica

Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano”.

2. Le prestazioni dovranno essere svolte a favore delle Amministrazioni contraenti

secondo quanto previsto:

- nella presente Convenzione;

- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito per brevità indicato come “Capitolato”), il quale, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, viene allegato al presente atto quale “Allegato B” e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione ed i suoi allegati le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. L’importo massimo della Convenzione è pari ad Euro 586.000,00 (cinquecentoottantaseimila), oltre IVA nei termini di legge.

Gli Ordinativi di Fornitura saranno effettuati fino alla concorrenza del suddetto importo massimo e conterranno l’esatta indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo.

2. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di aumentare l’importo massimo della Convenzione fino al 40% in caso di esaurimento dello stesso prima della scadenza della Convenzione, per maggiori richieste delle Amministrazioni contraenti per la stessa tipologia di prodotti/prestazioni oggetto del presente appalto. Regione Toscana

- Soggetto Aggregatore si riserva altresì di attivare le modifiche qualitative di cui

all'art. 9.2 del Capitolato.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati delle prestazioni indicate nel Capitolato, bensì genera unicamente l'obbligo per il Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo della Convenzione, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione nel periodo della sua validità e efficacia.

4. I prezzi delle prestazioni oggetto della Convenzione sono indicati nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente atto quale "Allegato C".

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione decorre dalla data odierna di sottoscrizione e scadrà al compimento di 48 (quarantotto) mesi dalla data di avvio di esecuzione che dovrà avvenire secondo quanto indicato all'art. 6 del Capitolato.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di prorogare la durata della Convenzione per un periodo di tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, se l'importo massimo della Convenzione non si è esaurito alla naturale scadenza contrattuale; in tale caso la durata della proroga non potrà essere superiore a 12 (dodici) mesi e l'importo della stessa sarà pari all'importo residuo della Convenzione. Con la proroga della Convenzione potranno essere solo prorogati gli Ordinativi di Fornitura già emessi e potranno aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già aderito prima della scadenza della Convenzione.

3. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Ordinativi

di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo indicato al precedente articolo 3, salvo che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore non si avvalga dell'opzione di incremento dell'importo prevista all'art. 9.1 del Capitolato.

4. La Convenzione si intende conclusa se prima del termine di scadenza sono stati emessi Ordinativi di Fornitura tali da esaurire l'importo massimo di cui all'art. 3.

5. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ART. 5 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Si richiama quanto riportato all'art. 9 del Capitolato.

2. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal responsabile dell'esecuzione (RES).

3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente.

ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura (se l'Amministrazione contraente utilizza tale gestione digitale) è trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).

2. La PEC del Fornitore è: amm.namirial@sicurezzapostale.it; la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it.

3. Le Amministrazioni contraenti forniranno il proprio indirizzo PEC in occasione dei rispettivi Atti di Adesione.

ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE

1. Il Dirigente responsabile della Convenzione:

- è il Dirigente del Settore “Ufficio per la transizione al digitale, Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della Società dell’Informazione” - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- sovrintende al corretto utilizzo della Convenzione e agli adempimenti ad essa connessi sia in riferimento alle Amministrazioni contraenti sia in riferimento al Fornitore;
- svolge tutte le funzioni indicate all’art. 10 del Capitolato.

2. Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.

ART. 8 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1. Fermo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato, le Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione mediante la sottoscrizione di apposito Atto di adesione.

I singoli Atti di adesione sono resi disponibili anche al Fornitore.

L’Atto di adesione contiene tutti gli elementi di cui all’art. 11.4 del Capitolato.

ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA

1. L’Amministrazione contraente emetterà l’Ordinativo di Fornitura solo dopo la sottoscrizione del relativo Atto di adesione. L’Ordinativo di Fornitura rappresenta il documento contrattuale che vincola il Fornitore nei confronti della Amministrazione contraente che lo ha emesso e riporta il CIG derivato acquisito dalla medesima Amministrazione.

2. L’Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Atto di adesione sottoscritto, uno o più Ordinativi di Fornitura fino alla concorrenza dell’importo previsto nell’Atto di adesione. L’Amministrazione contraente non è

obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di adesione ed il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

3. I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro la scadenza della Convenzione.

4. La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo indicato al precedente articolo 3, ad esclusione dell'ipotesi in cui si ricorra all'aumento secondo quanto previsto nello stesso articolo.

5. Per quanto non espressamente disposto si rimanda all'art. 12.5 del Capitolato.

ART. 10 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Ferme restando le competenze del RUP indicate all'art. 11 del Capitolato, tutte le attività di verifica in merito al corretto adempimento delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura sono effettuate dalle Amministrazioni contraenti in quanto titolari di contratti autonomi conclusi a seguito di utilizzazione della Convenzione.

ART. 11 – ACCERTAMENTO QUALI/QUANTITATIVO VERIFICHE DELLA FORNITURA E VERIFICA DELLA CONVENZIONE

1. Si rinvia a quanto disciplinato all'art. 21 del Capitolato.

ART. 12 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti saranno fatturati semestralmente dopo l'esito positivo della verifica di conformità dell'ordine a cui si riferiscono. I corrispettivi di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati con le seguenti modalità:

- Le prestazioni di cui alla Tabella 1A del Dettaglio Economico saranno fatturate sotto forma di canone semestrale posticipato dopo l'esito positivo dell'accertamento quali-quantitativo. Il costo del canone sarà pari al prezzo unitario delle caselle PEC moltiplicato per il numero delle caselle attive nell'ultimo giorno del semestre di riferimento a quello oggetto del pagamento. Fatta salva la possibilità nel caso di importi di Ordinativi di Fornitura particolarmente ridotti, la fatturazione potrà avvenire su altra base temporale da definirsi nei singoli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni contraenti.

- Gli aumenti di spazio - Tabella 1B del Dettaglio Economico - di cui all'art. 3.1 del Capitolato saranno fatturati alla scadenza del semestre di riferimento applicando il prezzo unitario offerto al numero di GB richiesti.

- Le attività a giorni persona - Tabella 2 del Dettaglio Economico - saranno fatturate al termine del semestre di riferimento applicando a ciascun profilo richiesto i corrispondenti importi unitari indicati nel Dettaglio Economico moltiplicato per le quantità richieste.

- Gli importi di ciascun Ordine di Fornitura saranno fatturati secondo quanto previsto dagli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti e versati dalle stesse secondo la normativa vigente in materia e comunque previa verifica di conformità con esito positivo delle prestazioni effettuate alla quale farà seguito il rilascio del certificato di pagamento da parte del RES.

2. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi delle prestazioni accessorie e di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura o nei relativi Ordini di esecuzione e previste nel Capitolato. Essi, infine, sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

4. Per le modalità di fatturazione e pagamento si rimanda all'art. 14 (Fatturazione e pagamenti) del Capitolato.

5. I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e di quanto indicato al successivo articolo 13. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente, prima della attivazione del servizio, i dati identificativi del conto corrente utilizzando il modello "Tracciabilità dei flussi finanziari" messo a disposizione sul Negozio Elettronico di START e da inviarsi alla PEC dell'Amministrazione contraente.

ART. 13 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA
CONVENZIONE

1. Non è ammesso il subappalto nell'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordinativi di Fornitura poiché il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni indicate, è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, all'Amministrazione contraente che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura/servizio affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. È vietata la cessione totale o parziale della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di risolvere di diritto, rispettivamente, la Convenzione e

l'Ordinativo di Fornitura.

ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO AGLI ORDINATIVI DI
FORNITURA

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.

2. Il Fornitore è tenuto a fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva agli Ordinativi di Fornitura della presente Convenzione, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG "derivato" indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di Fornitura. Le Amministrazioni contraenti pagheranno le prestazioni al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alle Amministrazioni contraenti interessate.

4. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito dovrà avvenire anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONI

1. Ciascuna Amministrazione contraente, se riscontra inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura applicherà le penali previste nell'art. 16.1 del Capitolato. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore se riscontra inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni regolate dalla Convenzione applicherà le penali previste nell'art. 16.2 del Capitolato.

2. La disciplina relativa alla risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura emessi

dalle Amministrazioni contraenti e della Convenzione è prevista nell'art. 17 (Cause di risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura) del Capitolato, che si richiama integralmente. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione degli Ordinativi di Fornitura stipulati dalle Amministrazioni contraenti.

3. Sono ipotesi di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- applicazione da parte delle Amministrazioni contraenti di penali per un importo corrispondente al 10% dell'importo massimo della Convenzione;
- la mancata reintegrazione della garanzia definitiva escussa per il pagamento di penali entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazione contraente;
- lo svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le Amministrazioni contraenti;
- l'indisponibilità del Fornitore alla stipula degli Ordinativi di Fornitura;
- l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- la cessione della Convenzione/Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore,
- i casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016;
- la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore;
- la violazione dell'articolo 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- la violazione di uno degli impegni assunti dal Fornitore col Patto di integrità, che firmato dalle parti si allega al presente atto quale “Allegato D” e ogni caso in cui si verifichino le condizioni previste dal Patto di integrità per la risoluzione espressa.

4. In caso di risoluzione, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni legittimate ad aderire alla Convenzione, per l’importo di Euro 29.300,00 (ventinovemilatrecento/00).

L’atto sopra indicato è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.

L’importo della garanzia risulta ridotto in quanto il Fornitore è in possesso della certificazione prevista dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservata, in copia conforme all’originale, agli atti dell’Ufficio.

2. Le modalità di escussione e svincolo della garanzia definitiva sono indicate nell’art. 20 (Garanzia definitiva) del Capitolato, che si richiama integralmente.

ART. 17 – RECESSO

1. Le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento. Del recesso ne sarà data comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

2. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite.

3. Se sopraggiungono normative ovvero mutamenti organizzativi e/o logistici a carattere eccezionale che riguardano Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti che hanno incidenza sull'esecuzione del servizio o nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico (c.d. giusta causa), Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti possono recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione e/o dall'ordinativo, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

5. Il Fornitore non può recedere dalla Convenzione e/o dagli Ordinativi di Fornitura.

ART. 18 – RECESSO EX D. LGS. 159/2011

1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della presente Convenzione, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto

salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 19 – REFERENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha nominato il Dott. Umberto Ferrara quale Responsabile del servizio quale referente nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nonché di ciascuna Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del servizio ha, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore è obbligato a dare comunicazione tramite PEC all'Amministrazione contraente e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore della sostituzione del Responsabile del servizio.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. La Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.

2. Gli Ordinativi di Fornitura sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali che risulta essere a carico delle singole Amministrazioni contraenti.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. Relativamente alle controversie, sia durante l'esecuzione sia al termine degli Ordinativi di Fornitura, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno

risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro competente rispetto alla sede dell'Amministrazione contraente con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore tratta i dati personali relativi alla presente Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza a specifici obblighi di legge, per l'esecuzione economica e amministrativa della Convenzione, nonché per fini di studio e statistici. Il Fornitore accetta espressamente che le singole Amministrazioni comunichino a Regione Toscana - Soggetto Aggregatore tutti i dati utili al monitoraggio della Convenzione.

Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore dei dati personali alla stessa inviati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Relativamente alla regolamentazione dei rapporti data protection, ciascuna Amministrazione contraente, al momento della sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura, provvederà con apposito accordo a disciplinare i rapporti con il Fornitore, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato.

4. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, avviene nel rispetto del:

- Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679).

ART. 23 – NORME REGOLATRICI

1. Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- il D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 38/2007);
- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 24 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341

DEL CODICE CIVILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, il Dott. Umberto Ferrara dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: 15 – (Penali e Risoluzioni); 17 – (Recesso); 18 – (Recesso ex D. Lgs. 159/2011) e 21 – (Foro competente).

ART. 25 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati.

Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 17 pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. 18 che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:

- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972;

- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata agli atti dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign.

**“Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico”
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)**

Io sottoscritto, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della **Convenzione per l'affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano**, omessi gli allegati, redatta su supporto cartaceo, composta **da numero 18 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 23/12/2019 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Dott. Umberto Ferrara per la società NAMIRIAL S.p.A., con certificato di firma digitale rilasciato da NAMIRAL S.p.A. CA Firma Qualificata S.p.A. con vigenza dal 08/05/2019 al 06/05/2022, e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 05/02/2019 al 04/02/2022.

Attesto che alla Convenzione in oggetto è stato attribuito il **N. 8879 di Repertorio** ed il **N. 5581 di Raccolta** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che la Convenzione è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1.**

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, li 08/01/2020

*L'Ufficiale Rogante della Regione Toscana
Dott. Alberto Stefanizzi*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Stefanizzi", written over the official stamp.